



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA*

*INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
- 2016 -*



*Relazione del Presidente Giuseppe DANIELE
Sala del Consiglio della Città Metropolitana*

Genova, 11 Marzo 2016

INDICE

1	<i>INDIRIZZI DI SALUTO E CENNI INTRODUTTIVI (pag. 3-4)</i>
2	<i>CONSIDERAZIONI GENERALI (pag. 5-9)</i>
3	<i>ATTIVITA' DEL TRIBUNALE (pag. 9-12)</i>
4	<i>CONCLUSIONI (pag.12-13)</i>
5	<i>SELEZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DEL 2015 (A CURA DEL CONSIGLIERE DAVIDE PONTE)</i>

INDIRIZZI DI SALUTO E CENNI INTRODUTTIVI

Un cordiale saluto a tutte le Autorità civili, militari e religiose, che hanno voluto onorare con la loro presenza questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Un cordiale saluto, altresì, ai colleghi della Magistratura ordinaria civile e penale, della Magistratura contabile e tributaria, ai rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, ai Presidenti degli Ordini degli avvocati ed ai signori avvocati, ed infine a tutti i presenti.

Accogliamo con vero piacere il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, cons. Giovanni Tulumello, e il collega dell'Associazione dei magistrati amministrativi cons. Pierpaolo Grauso.

Un vivo ringraziamento ai rappresentanti nazionale e regionale della società degli avvocati amministrativisti prof. avv. Filippo Lubrano e avv. Daniela Anselmi.

Inoltre un doveroso ringraziamento va alla Città Metropolitana di Genova che ha reso disponibili per questa cerimonia i prestigiosi locali nei quali ci troviamo.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario, secondo gli indirizzi impartiti dall'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, intende offrire all'attenzione ed alla riflessione dell'opinione pubblica e, soprattutto, di coloro che per motivi istituzionali e professionali, seguono più da vicino le vicende della pubblica amministrazione, una sintesi dello stato della giustizia amministrativa nell'ambito del territorio di competenza che consenta di conoscere i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti ed ai vari problemi connessi al disimpegno dell'attività medesima, nella consapevolezza che la collettività ha pieno diritto, in uno Stato democratico in cui la giurisdizione è esercitata in nome del popolo, di essere informata su come è stato assicurato il servizio Giustizia.

Prima di esporre alcune considerazioni generali, e di illustrare i dati del contenzioso relativo all'anno 2015, vorrei fornire alcune notizie circa l'organico e la situazione logistica del TAR Liguria.

Come sicuramente sapete, nel corso del 2015 è stato collocato a riposo il Presidente Santo Balba, dopo otto anni trascorsi alla guida di questo Tribunale. Ci hanno lasciato, inoltre, il Presidente della II Sezione Giuseppe Caruso, trasferito ad altra

sede e successivamente nominato Presidente del TAR Basilicata, ed il collega Oreste Mario Caputo che ha meritatamente conseguito la nomina a Consigliere di Stato. Chi vi parla è stato nominato alla presidenza del Tribunale in sostituzione del Pres. Balba, mentre il cons. Roberto Pupilella, magistrato da tempo in servizio presso il TAR Liguria, è stato chiamato alla presidenza della II Sezione. Per effetto degli avvicendamenti e delle nomine sopra descritti, il Tribunale può attualmente contare su sette magistrati in servizio, rispetto ad un organico previsto di dieci magistrati, numero appena sufficiente (specialmente per quanto riguarda la II Sezione, che consta di tre soli magistrati) per garantire la composizione dei collegi giudicanti.

Un saluto ed un augurio di buon lavoro ai colleghi che ci hanno lasciato per essere chiamati ad altri Uffici, mentre un saluto particolarmente affettuoso, con sincera ammirazione, va al Presidente Santo Balba, al quale a nome di tutti esprimo la grande riconoscenza per ciò che ha fatto presso il TAR Liguria in circa otto anni, dando il suo contributo per rendere sempre più efficiente il nostro Tribunale.

Un cenno anche alla situazione della nostra sede. E' confermato, purtroppo, che dovremo lasciare l'immobile di Via dei Mille (sede "storica" del Tribunale), per il quale è scaduto il contratto di affitto e la proprietà ha ottenuto sentenza di sfratto esecutiva. E' stata avviata una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di altro immobile adeguato, ubicato nella città di Genova, che possa garantire i necessari requisiti di funzionalità e di fruibilità da parte dell'utenza, nel rispetto delle esigenze di compatibilità finanziaria. La procedura è in corso e non è dato di sapere, al momento, quale sarà l'immobile prescelto ed entro quali tempi vi verranno trasferiti gli uffici del Tribunale.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Ci troviamo in un momento della vita del nostro Paese contrassegnato da gravi problemi economici, e da grandi cambiamenti (si pensi ai processi migratori in atto, ed alle problematiche da essi innescati), con inevitabili ricadute sul piano sociale. In questo contesto, si chiede all'apparato pubblico di costituire un valore aggiunto che possa agevolare la "ripartenza" del Paese, ed è oggetto di critiche anche severe il funzionamento delle nostre istituzioni (accomunate, nel sentire dell'opinione pubblica, nel concetto disdicevole di "burocrazia"), accusate di costituire un freno allo sviluppo socio economico della collettività. Si chiama in causa il funzionamento della giurisdizione, ritenuta responsabile di non rendere il suo servizio entro tempi ragionevoli ed in condizioni di adeguata efficienza operativa, e si critica in particolare la giurisdizione amministrativa, rea di apporre "lacci e

laccioli” all’iniziativa economica, foriera di progresso economico e sociale, tanto che perfino autorevoli esponenti politici ne hanno auspicato il superamento, sostenendo (non si sa sulla base di quali dati) che “*se si abolissero i TAR ed il Consiglio di Stato il nostro PIL assumerebbe subito un cospicuo segno positivo*”¹.

Queste critiche sembrano frutto di una non adeguata conoscenza dell’attività del giudice amministrativo, e del contesto normativo in cui è chiamato ad operare. Gli studiosi e gli operatori del diritto più avveduti sono concordi nel ritenere che i “lacci e laccioli” alle attività economiche sono dovuti principalmente (se non esclusivamente) all’abnorme produzione normativa che caratterizza, a tutti i livelli, il nostro ordinamento, una congerie alluvionale di disposizioni spesso di scarsa chiarezza, non facile interpretazione ed a volte contraddittorie, che mette in continua difficoltà cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che con essa si devono confrontare, e che il giudice amministrativo è tenuto in ogni caso ad applicare, evitando atteggiamenti meramente formalistici e tenendo presenti gli interessi sostanziali che le singole normative hanno inteso applicare. Governo e Parlamento si sono lodevolmente prefissi l’obiettivo della semplificazione normativa, che tuttavia non è facile da perseguire, per una certa tendenza dello Stato moderno a disciplinare minuziosamente qualsiasi aspetto della vita economica e sociale, perché molte delle norme applicabili nel nostro ordinamento sono di emanazione comunitaria e da ultimo per la oggettiva difficoltà di regolamentare in maniera concisa fattispecie di particolare complessità (è da notare, ad esempio, che il testo del decreto legislativo concernente il nuovo codice degli appalti pubblici, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, sia pure molto più snello di quello attualmente in vigore, consta pur sempre di duecentodiciassette articoli).

In secondo luogo non si può negare che, attualmente, il “servizio” giustizia amministrativa venga reso secondo criteri di efficienza e tempestività. E’ ben vero che i primi decenni di attività dei TAR (che hanno cominciato ad operare, come è noto, il 1° gennaio 1974) hanno visto, per problematiche varie (compreso un organico inizialmente insufficiente) la creazione di una notevole arretrato, ed una risposta inadeguata alla domanda di giustizia proveniente dalla collettività. Tuttavia negli ultimi anni si è verificata una radicale, e positiva, inversione di tendenza. Innovazioni normative mirate ad una maggiore speditezza (si pensi alla possibilità di decidere con sentenza in forma semplificata, spesso anche in esito all’udienza cautelare, i ricorsi dei quali è ravvisabile la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza; all’obbligo di fissare la data di discussione del ricorso nel merito, nel caso di accoglimento della domanda cautelare) e l’utilizzo dello strumento informatico, unitamente alla

¹ Cfr. articolo a firma del prof. Romano Prodi pubblicato su alcuni quotidiani a diffusione nazionale in data 11 agosto 2013.

grande laboriosità e professionalità dimostrate dal personale di magistratura e delle segreterie hanno consentito, nell'ultimo quadriennio, il dimezzamento dell'arretrato in primo grado (i ricorsi pendenti presso i TAR sono passati da 441.496 alla data del 31.12.2011 a 241.865 alla data del 31.12.2015) mentre in secondo grado, pur a fronte di una sostanziale invarianza delle pendenze (che oscillano costantemente fra le 25.000 e le 26.000 unità) si è verificata una notevole riduzione della durata media dei giudizi, che considerando i ricorsi depositati dal 2010, dopo l'adozione del codice del processo amministrativo, è inferiore ad un anno.

Inoltre, per quanto riguarda la tempestività della risposta alla domanda di giustizia, occorre considerare che il nuovo codice del processo amministrativo, riordinando in maniera organica disposizioni preesistenti, ha individuato riti speciali, fortemente accelerati, che prevedono l'immediata definizione del giudizio già in sede cautelare, o la fissazione dell'udienza di discussione del merito entro termini brevissimi, per determinate materie economicamente sensibili; mi riferisco al rito speciale sugli appalti di cui all'art. 120 del codice ed a quello contemplato dall'art. 119, che riguarda controversie ritenute di particolare rilievo per gli interessi pubblici coinvolti, per le quali si ravvisa la necessità di una definizione più rapida e con priorità, rispetto alle altre. Questi giudizi vengono definiti nel merito, in primo grado, nel giro di pochi mesi, mentre la sentenza di appello che chiude la controversia interviene, generalmente, entro l'anno dalla sua instaurazione. Ed ormai in tutti gli uffici giudiziari si è istituzionalizzata una prassi secondo cui i giudizi di particolare interesse pubblico (non necessariamente sotto il profilo economico) vengono definiti con ogni possibile sollecitudine, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge che ciò impongano.

Altro dato sicuramente positivo è che – come evidenziato dal Presidente del Consiglio di Stato nel suo discorso di insediamento – la sentenza di primo grado contiene la definizione del giudizio (o perché non impugnata o perché confermata) per circa il 90% dei casi, circostanza questa che dimostra che la giustizia è amministrata in gran parte dal giudice di primo grado, e che vi sono dunque le garanzie di prevedibilità degli esiti e di certezza giuridica che sono considerati indicatori di qualità della giustizia e dell'efficienza del sistema nel suo insieme.

Sembra quindi potersi concludere che i tempi del processo amministrativo, nelle materie economicamente sensibili, si collocano, anche rispetto a quelli di altre giurisdizioni, all'interno degli standard europei, anzi nella fascia migliore, e risultano conformi ai principi costituzionali e internazionali di ragionevole durata del processo.

Questo non vuol dire che la giustizia amministrativa costituisca una sorta di isola felice, in cui non si avvertono problemi e difficoltà. Nonostante la maggiore

tempestività della risposta alla domanda di giustizia, di cui si è fatto cenno, va osservato che permane pur sempre una considerevole mole di arretrato, soprattutto in primo grado, quantificata in 241.865 ricorsi pendenti presso i TAR alla data del 31.12.2015. Le pendenze sono più rilevanti presso alcune sedi ubicate nelle regioni più popolate², mentre una posizione a sé stante occupa il TAR del Lazio, che in ragione di tutta una serie di competenze (territoriale inderogabile e funzionale inderogabile, di cui, rispettivamente, agli artt. 13 e 135 del c.p.a.), che vanno ben al di là della sua circoscrizione territoriale, registra un notevolissimo afflusso di contenzioso che i magistrati in servizio non riescono a smaltire in un'adeguata scansione temporale. Nelle sedi degli uffici giudiziari più grandi il peso insostenibile dei numeri, rapportato ad una non proporzionata consistenza dell'organico, ha creato una sorta di regime a "doppio binario", mediante il quale il contenzioso riconducibile ai riti speciali, fortemente accelerati, viene definito entro brevi termini, mentre il restante contenzioso segna il passo, in attesa di una definizione che può intervenire anche a distanza di anni.

Peraltro, l'anno 2016 da poco iniziato vede una grave crisi organizzativa della nostra magistratura, dovuta al repentino "ricambio generazionale" posto in essere dall'art. 1 del D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, che riducendo in unica soluzione di ben cinque anni il limite di età per il collocamento a riposo (fissato adesso a settanta anni) ha provocato il pensionamento di molti colleghi, ed ai lunghi tempi "tecnici" di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale (si pensi che le prove scritte del concorso per l'assunzione di 45 magistrati presso i TAR, indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, si svolgeranno nei giorni 26, 27, 28 e 29 luglio 2016, cioè dopo circa un anno e mezzo dall'inizio della procedura, per la cui conclusione occorrerà poi attendere la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento della prova orale, presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2017).

L'effetto combinato di tali evenienze ha provocato una gravissima scopertura dell'organico, sia in primo che in secondo grado. Soltanto presso i TAR sono vacanti circa un terzo dei posti assegnati alla tabella organica, con il rischio, presso alcuni Tribunali dove è maggiore la carenza del personale di magistratura, di un sostanziale rallentamento – se non di una paralisi – dell'attività, dovuti alla impossibilità di costituire i collegi giudicanti. Spetta all'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, del quale è qui presente un autorevole componente, adottare le necessarie misure per porre rimedio a tale situazione (ad esempio mediante l'applicazione temporanea di magistrati presso le sedi dove sono ravvisabili le maggiori criticità) nella speranza che venga comunque salvaguardata

² E' da notare che circa il 55% di tutti i ricorsi pendenti presso i TAR, pari a 133.345, è giacente presso tre sole sedi (Roma con 62.902 pendenze, Catania con 42.324 e Napoli con 28.119)

la funzionalità di tutti gli Uffici, ivi compresi quelli, come il TAR Liguria, dove ancora si riescono a garantire condizioni di adeguata operatività, sia pure a ranghi ridotti.

Concludendo queste considerazioni generali, può quindi ritenersi che le linee evolutive della giurisdizione amministrativa offrano un quadro sostanzialmente positivo (sia pure con i profili di criticità da ultimo evidenziati, comunque suscettibili di essere risolti) per quanto concerne la produttività del “sistema” e la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, che viene garantita in termini accettabili. In questo quadro si inserisce l’avvio del processo amministrativo telematico (PAT), previsto dalla legge per il 1° luglio prossimo, che con la introduzione di tecnologie informatiche particolarmente innovative consentirà una maggiore funzionalità e speditezza del servizio giustizia, nell’interesse in primo luogo dell’utenza. Si pensi infatti ai vantaggi che consente l’informatizzazione, rendendo possibili programmi mirati di eliminazione dell’arretrato, l’esame e la definizione in tempo reale delle istanze presentate dalle parti e la immediata pubblicazione dei provvedimenti, una volta sottoscritti digitalmente. Senza contare il risparmio di tempo e di costi per gli avvocati, che potranno depositare gli atti (compreso il ricorso introduttivo del giudizio) con modalità telematiche ed avranno la possibilità di visualizzare, da remoto, fascicoli di causa completi di tutta la necessaria documentazione. Insomma una piccola rivoluzione che consentirà lo svolgimento del processo interamente con modalità telematiche, con l’unica eccezione della trattazione orale in camera di consiglio o in udienza pubblica.

ATTIVITA’ DEL TRIBUNALE

Passando ad illustrare la situazione del nostro TAR, prima di fornire i dati relativi all’attività giudiziaria mi sembra opportuno evidenziare che – per quanto concerne la giustizia amministrativa – la Liguria costituisce una sorta di “isola felice” nell’ambito del territorio nazionale. Grazie all’eccezionale lavoro organizzativo svolto negli ultimi anni dal Presidente Balba³, ben coadiuvato dal personale di magistratura e della segreteria, possiamo dire di non essere oberati dal peso del contenzioso arretrato (le pendenze ammontavano, alla data del 31.12.2015, a 3.838 ricorsi). Questa circostanza, unita alle dimensioni medio – piccole della Regione ed al livello di buona qualità dell’azione delle pubbliche Amministrazioni che operano nell’ambito del territorio regionale, che evitano delle sopravvenienze di rilevante entità, ci consente di garantire ai cittadini l’espletamento del “servizio” giustizia amministrativa in condizioni di tempestività, senza che sussistano le distinzioni tra

³ E’ da notare che alla data del 31.12.2007, in cui il Pres. Balba aveva appena assunto la presidenza del TAR Liguria, si registrava un contenzioso di 24.390 ricorsi pendenti; dopo un quadriennio (31.12.2011) le pendenze ammontavano a 5.736 ricorsi. Impressionante, in particolare, il dato relativo all’anno 2010, nel quale sono definiti ben 11.719 ricorsi.

materie “privilegiate” e non, che caratterizzano altre realtà territoriali. Il numero delle pendenze, infatti, non supera quello dei depositi degli ultimi tre anni; ciò significa che mediamente i ricorsi sono decisi nel triennio, rispettando così il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del giudizio in primo grado. E’ auspicabile che anche per il futuro sia possibile mantenere questo livello di efficienza, con l’aiuto e la collaborazione degli avvocati, nonostante la riduzione dell’organico del personale di magistratura (che ammonta attualmente a sole sette unità, rispetto alle dieci in servizio fino a qualche anno fa), mentre quello amministrativo, comprensivo di diciannove unità, può essere ritenuto sufficiente.

Dopo che nel quinquennio precedente i ricorsi depositati avevano oscillato costantemente fra i 1.300 e i 1.400, come risulta dalla tabella allegata sub 1 (ammontando a 1.374 nel 2010, a 1.399 nel 2011, a 1.324 nel 2012, a 1.371 nel 2013 e a 1.383 nel 2014), nell’anno 2015 sono stati presentati 1.148 nuovi ricorsi, con una consistente flessione, pari a circa il 17%, rispetto all’anno precedente. Il dato è relativo ad un solo anno e quindi è prematuro dire se si tratti di una linea di tendenza, tuttavia sembra che tale flessione sia imputabile alla persistente, grave crisi economica e agli alti costi del contenzioso.

In notevole flessione anche i ricorsi appartenenti all’importante materia degli appalti pubblici, disciplinata dagli artt. 120 e seguenti del c.p.a., che sono passati dai 91 del 2014 ai 54 del 2015 (è da notare, tuttavia, che tali ricorsi erano stati 56 nel 2013 e quindi non si può parlare di diminuzione nell’ultimo anno, quanto di impennata, dovuta a situazioni contingenti, nel 2014). Peraltro su tale categoria di ricorsi incide negativamente l’abnorme incremento dell’importo del contributo unificato progressivamente deciso dal legislatore negli ultimi anni, che lo ha trasformato da “tassa d’ingresso” al servizio giustizia a vera e propria soglia di sbarramento, che ha reso antieconomica l’instaurazione della lite, quantomeno per gli appalti di minore entità.

Per quanto riguarda le materie trattate, anche nel 2015 quella principale (312 ricorsi pervenuti, pari a circa il 27% del totale, in decremento rispetto ai 349 del 2015) riguarda il contenzioso relativo alle esecuzioni del giudicato, concernente l’ottemperanza di pronunce di questo TAR, nonché di giudicati di altre giurisdizioni; questi ultimi pressoché integralmente riconducibili alle richieste di pronunce di condanna ad una equa riparazione in applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”). Sempre per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, nell’anno 2015 i settori quantitativamente più rilevanti, oltre a quelli sopra menzionati, si confermano l’edilizia ed urbanistica (circa il 23% dei ricorsi depositati), le autorizzazioni e concessioni (7,8%), il pubblico impiego (6,4%), i provvedimenti concernenti gli stranieri (5%) e quelli riguardanti la sicurezza pubblica (3,6%).

Relativamente, invece, al trend in aumento o diminuzione del contenzioso, va segnalata la rilevante flessione dei ricorsi proposti dai cittadini stranieri, riguardanti prevalentemente la materia dei permessi di soggiorno, che si sono più che dimezzati (a fronte dei 149 del 2014 ne sono stati depositati 58). In diminuzione anche i ricorsi in materia di edilizia e urbanistica (passati da 328 nel 2014 a 270 nel 2015), pubblico impiego (passati da 94 a 74) e commercio e artigianato (da 42 a 29). In leggero aumento, invece, i ricorsi in materia di autorizzazioni e concessioni (passati da 76 a 90), di autorità indipendenti (da 3 a 12) e di sicurezza pubblica (da 37 a 42).

Passando ad esaminare l'altro versante dei ricorsi, quelli definiti, occorre premettere che nell'anno 2014, grazie al fatto che era stato attivato un programma straordinario di smaltimento dell'arretrato approvato dal nostro organo di autogoverno, in applicazione dell'art. 16 dell'allegato 2 del c.p.a., era stato possibile conseguire un risultato veramente brillante, con la pubblicazione di ben 1.729 sentenze (1.496 + 233 "brevi"), che unitamente ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti aveva portato alla definizione di 2.042 ricorsi.

Nel 2015 è venuto a mancare questo strumento di smaltimento dell'arretrato, ed inoltre l'organico del personale di magistratura si è trovato in una situazione di particolare criticità (oltre alla perdita definitiva di una unità lavorativa per il passaggio al Consiglio di Stato del collega Oreste Mario Caputo, per alcuni mesi i magistrati in servizio si sono ridotti a cinque, per il collocamento a riposo del Pres. Balba, non immediatamente sostituito, e per il collocamento fuori ruolo, poi rientrato, di un altro collega per un incarico di collaborazione con il Governo), sicché non è stato possibile reiterare tale *performance*. Sono state quindi pubblicate 925 sentenze (769 + 156 "brevi"), che unitamente ai decreti di estinzione del giudizio per inattività delle parti hanno portato alla definizione di 1.317 ricorsi. Si tratta di un risultato inferiore a quello degli anni passati, ma che può essere ritenuto soddisfacente, in considerazione delle circostanze da ultimo evidenziate, e che ha comunque portato ad una ulteriore, sia pur lieve, diminuzione delle pendenze, passate da 4038 del 2014 a 3838 del 2015.

Per quanto riguarda la fase cautelare del processo, significativo è il dato relativo alle istanze cautelari presentate nel 2015: a fronte di 1138 ricorsi, soltanto 464 (pari a circa il 40%) contenevano l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Si tratta di percentuale che si differenzia da quella costantemente riscontrabile nel decennio precedente (cfr. tabella allegata sub. 3), nel quale le istanze cautelari erano presenti circa nella metà dei ricorsi, e spesso superavano ampiamente tale riferimento. Da ciò sembra potersi desumere conferma della tempestività della tutela offerta dal nostro Tribunale, essendo evidente che le parti ricorrenti, potendo ottenere la fissazione dell'udienza di merito entro termini

ragionevoli, intendono avvalersi della tutela cautelare soltanto nei casi in cui ciò sia effettivamente necessario.

Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2015, alla rassegna curata con precisione ed attenzione dal cons. Davide Ponte, al quale va un ringraziamento particolare.

CONCLUSIONI

Queste, in estrema sintesi, le cose che sono state fatte nel corso dell'anno 2015, forse non del tutto rispondenti alle aspettative dei fruitori del "servizio" giustizia, ma sicuramente frutto di dedizione e professionalità.

Consentitemi, in proposito, di esprimere un ringraziamento particolare al Presidente della Seconda Sezione Roberto Pupilella ed a tutti i colleghi magistrati, la cui operosità e preparazione sono dimostrate dai risultati raggiunti in una situazione di carenza di organico.

Un sentito ringraziamento anche al personale amministrativo (ben diretto dal segretario generale dott.ssa Lantieri) che con impegno quotidiano, spirito di iniziativa e grande disponibilità ci consente di svolgere il nostro lavoro in condizioni di efficacia.

Un ringraziamento anche agli avvocati del libero foro, delle avvocature pubbliche e dell'Avvocatura dello Stato, dei quali ho potuto apprezzare, già in questi primi mesi di permanenza a Genova, la competenza, il qualificato impegno professionale e la signorilità.

Desidero esprimere la mia grande soddisfazione per aver avuto l'opportunità di venire a svolgere le mie funzioni in una Regione bellissima, abitata da gente leale, laboriosa e ospitale. Ritengo che per una proficua gestione del Tribunale sia opportuno il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (in primo luogo del foro, del quale auspico la collaborazione) ed è mia intenzione agire in questa direzione, dichiarandomi pronto a cogliere inviti, suggerimenti ed anche critiche intesi a migliorare ed a rendere ancora più funzionale ed efficiente la nostra attività.

L'auspicio è quello di conseguire nell'anno 2016 un miglioramento degli standard qualitativi e di tempestività, già elevati, dei quali questo Tribunale ha dato in passato ampia dimostrazione. Con questo auspicio

DICHIARO APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2016



T.A.R. Liguria

Selezione della giurisprudenza del 2015

(a cura del Consigliere Davide Ponte)

SOMMARIO: 1. ACCESSO AI DOCUMENTI .2. APPALTI. 3. EDILIZIA E URBANISTICA. 4. ELEZIONI. 5. ESPROPRIAZIONI. 6. GIURISDIZIONE. 7. LEGGE PINTO. 8. PROCESSO AMMINISTRATIVO. 9. PUBBLICO IMPIEGO. 10. RISARCIMENTO DANNI. 11.SERVIZI PUBBLICI. 12. SICUREZZA PUBBLICA. 13. UNIVERSITÀ.

1. Accesso ai documenti amministrativi ad atti di esposto e denuncia.

1.1 sent. n .602 – 22 giugno 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Sussiste, in capo ad una società, il diritto di accedere ad un esposto-denuncia presentato alla Direzione territoriale del Lavoro nei propri confronti; anche in ipotesi la denuncia venisse archiviata siccome infondata sussisterebbe l'interesse della ricorrente a conoscerla onde tutelare quantomeno la propria reputazione commerciale nelle appropriate sedi anche giurisdizionali

2. Appalti: soccorso istruttorio e prova dei requisiti.

2.1 sent. n. 976 – 2 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

Deve riconoscersi carattere perentorio al termine di dieci giorni previsto, in sede di verifiche a campione, dall'art. 48 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 al fine di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente previsti dal bando. La norma è infatti posta a garanzia del principio di tempestività che informa l'affidamento dei contratti pubblici (art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006), e non richiede certo alle imprese concorrenti adempimenti esorbitanti dall'ordinaria diligenza, poiché, già all'atto della presentazione della domanda di partecipazione e delle connesse

dichiarazioni sul possesso dei requisiti, il concorrente è consapevole dell'obbligo di documentarli a semplice richiesta della stazione appaltante (1).

Il così detto dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 opera "nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45", e non è dunque invocabile nel caso di incompletezza della documentazione prodotta in sede di verifica a campione ex art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006, che attiene alla successiva fase della "prova" di requisiti già compiutamente dichiarati. Il riferimento ad "ogni" omissione o incompletezza documentale contenuto nell'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006 deve dunque intendersi limitato alla fase dichiarativa dei requisiti in vista dell'ammissione alla gara, non già alla successiva fase del "controllo" sul possesso dei requisiti autocertificati, fase in cui assume rilievo preminente il generale principio di autoresponsabilità del dichiarante (cfr. l'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Nelle fattispecie di mero ritardo nella presentazione della documentazione a comprova, in sede di gara, non può seguire anche l'escussione della cauzione provvisoria (2).

(1) giurisprudenza prevalente.

(2) cfr. ad es. T.A.R. Lazio, II, 4 marzo 2015, n. 3692, in Foro amm. f. 3\2015.

2.1 Appalti: calcolo dell'anomalia e nuova disciplina legislativa.

sent. n. 977 - 2 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

La disposizione di cui all'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, inserito dall'art. 39 del D.L. 24.6.2014, n. 90, vuoi in quanto espressione del principio generale di economicità e tempestività delle procedure di affidamento di lavori pubblici, vuoi in forza del richiamo contenuto nell'art. 46 comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, rivesta carattere generale e di principio, che non si pone neppure in contrasto con i principi costituzionali affermati dagli artt. 24 e 113 Cost. sulla indefettibilità della tutela giurisdizionale e sulla impossibilità che tale tutela sia "esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione": la regola generale introdotta nell'art. 38, comma 2-bis, attiene all'andamento del procedimento amministrativo di settore, nel senso che, una volta conclusa la "fase" procedimentale riguardante l'ammissione, la regolarizzazione o l'esclusione delle offerte, le sopravvenienze non possono essere prese in considerazione dalla stessa Amministrazione. Ne consegue che, trattandosi di una regola di diritto sostanziale che ha inteso innovare alla

disciplina del procedimento di gara, e che solo di riflesso riverbera le proprie coerenti conseguenze sul terreno processuale, la medesima non può essere sospettata di avere inciso sulle garanzie costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale.

In caso di appalto di lavori sotto la soglia di rilevanza comunitaria, non si pone un problema di contrasto della disposizione di cui all'art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, inserito dall'art. 39 del D.L. 24.6.2014, n. 90 con i principi espressi dall'art. 1 comma 1 della direttiva ricorsi 2007/66/UE, che – come è noto – concerne soltanto gli appalti di rilevanza comunitaria.

2.2 Appalti e lex specialis in tema di requisiti e di clausola risolutiva.

sent. n. 727 – 27 agosto 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II

E' illegittima la clausola di un bando per l'affidamento del servizio di igiene ambientale, nella parte in cui, ai fini della partecipazione alla gara, richiede la disponibilità di una serie di attrezzature costose commercializzate da un solo produttore in Italia, laddove, a mezzo di apposite perizie, parte ricorrente abbia dimostrato che le medesime attrezzature sono sproporzionate rispetto alle finalità che la P.A. si propone con il servizio e che i servizi possono essere effettuati con le stesse modalità imposte dalla P.A. anche con attrezzature diverse e meno costose, nonché più facilmente reperibili; in tal caso detta clausola contrasta con l'art. 68, commi 2 e 13 d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto ingiustificatamente restrittiva della concorrenza

In disparte la dubbia applicabilità della norma dell'art. 134 d.lgs. 163/06, dettata per gli appalti di lavori, agli appalti di servizi, occorre rilevare come la clausola della lex specialis che configuri un'ipotesi di condizione risolutiva espressa, come fatto palese dal richiamo all'art. 1353 c.c. contenuto nel testo della clausola, non determina il venir meno del rapporto contrattuale per effetto di una nuova valutazione dell'interesse pubblico, secondo il paradigma dell'art. 134 d.lgs. 163/06, ma al verificarsi di un evento futuro ed incerto preventivamente individuato. Ciò esclude la sussistenza di quelle esigenze di tutela che sono alla base della previsione di cui all'art. 134 d.lgs. 163/06.

2.3 Appalti: gara, requisiti di qualificazione e subappalto.

sent. n. 546 – 5 giugno 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

La circostanza che ad un appalto misto debba essere applicata la normativa in materia di appalti pubblici di servizi non elide l'esigenza imperativa sottesa all'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2006, a mente del quale "l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto"; tale disposizione – il cui senso è quello di una combinazione delle diverse discipline, ciascuna delle quali deve trovare applicazione rispetto alla propria corrispondente componente contrattuale - costituisce infatti diretta attuazione del principio generale di cui all'art. 2 comma 1 del codice dei contratti pubblici (secondo il quale l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire "la qualità delle prestazioni"), e riveste dunque carattere immediatamente cogente.

La previsione di cui all'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere intesa nel senso che la dichiarazione ivi prevista può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l'indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.

2.4 Appalti: omesse dichiarazioni e competenza dei membri di commissione.

sent. n. 257 – 5 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

L'interpretazione dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 – nella versione vigente *ratione temporis*, prima della novella recata dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, che ha inserito il comma 2-bis nel corpo dell'articolo in questione ed il comma 1-ter nel corpo dell'art. 46 sulla tassatività delle cause di esclusione – va resa nel senso che i concorrenti che non abbiano reso la dichiarazione di cui alla stessa lettera c) relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione possono essere esclusi dalle gare solo se il bando abbia esplicitato tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in

caso contrario, l'esclusione risulta legittima solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali (1).

Secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole - il riferimento contenuto nell'art. 84 d.lgs. 163\2006 allo "specifico" settore cui si riferisce l'oggetto del contratto esclude che sia sufficiente una "generica" competenza amministrativa in materia di conduzione di pubbliche gare; la regola costituisce il portato dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e, in quanto tale, non è suscettibile di deroga, essendo funzionale al migliore apprezzamento degli elementi dell'offerta diversi dal prezzo e direttamente pertinenti - ex art. 83 comma 1 - alla natura, all'oggetto ed alle peculiari caratteristiche del singolo contratto. Essa quindi comporta che i componenti la commissione giudicatrice debbano essere scelti fra i soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza tecnica adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare.

2.5 Appalti: distinzione fra criteri di prequalificazione e criteri di aggiudicazione.

sent. n. 2 – 5 gennaio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

Nelle procedure relative ad appalti di servizi, il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara deve essere interpretato cum grano salis, consentendo alle stazioni appaltanti - nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione dell'offerta - di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, l'attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. Peraltro, la possibilità di applicare in maniera attenuata il generale divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente è da ritenere ammessa soltanto: a) se aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell'offerta; e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo (1).

La presentazione di un'offerta con maggior numero di pagine rispetto a quello indicato non può determinare l'esclusione dalla gara, se questa non è espressamente prevista dalla lex specialis

3. Edilizia e urbanistica

3.1 Edilizia e urbanistica: presupposti per la sanatoria e necessità del parere della soprintendenza - sent. n. 995 – 3 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La cosiddetta sanatoria ordinaria, la cui funzione è di legittimare ex post abusi meramente formali, e cioè interventi ammissibili sotto l'aspetto urbanistico ma effettuati senza il previo rilascio del titolo abilitativo, può essere richiesta anche al fine di ottenere la regolarizzazione in corso d'opera di interventi abusivi di trasformazione del territorio non completamente ultimati, ed in tal caso avrà ad oggetto le sole opere sino a quel momento compiute.

Il permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni è in contrasto con l'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 poiché postulerebbe non già la cd. doppia conformità delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni (1).

La disciplina di cui all'art. 167 comma 5, d.lg. n. 42 del 2004 relativa al procedimento volto all'accertamento di compatibilità paesaggistica prevede che l'autorità si pronunci previo parere (espressamente qualificato come) vincolante della Soprintendenza. A fronte della natura, degli effetti e della obbligatorietà del parere della Soprintendenza, l'adozione del diniego in mancanza di tale fondamentale elemento consultivo rende l'attività successiva del Comune viziata in termini di illegittimità. Né è invocabile la sanatoria processuale ex art. 21 octies l. 241 cit., a fronte del carattere ampiamente discrezionale del parere obbligatorio e vincolante in questione.

3.2 Edilizia e urbanistica: qualificazione dell'ascensore esterno.

sent. n. 1002 – 3 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La nozione di volume tecnico va riferita a quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Si tratta di quegli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all'interno di questa. Va quindi negata la natura di costruzione all'ascensore realizzato all'esterno di un caseggiato, in quanto l'aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.

3.3 Edilizia e urbanistica: sanatoria e distanze fra edifici. sent. n. 1003 – 16 dicembre 2015

– T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia successivamente alla notifica del gravame avverso l'ordine di demolizione renda inefficace quest'ultimo provvedimento, al quale dovrà sostituirsi il permesso di costruire in sanatoria ovvero un diniego e conseguente nuovo provvedimento sanzionatorio (1).

Il permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni è in palese contrasto con l'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché postulerebbe non già la "doppia conformità" delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni, quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura e incerta in cui il richiedente avrà ottemperato alle prescrizioni. La cosiddetta sanatoria ordinaria, peraltro, è finalizzata alla regolarizzazione degli abusi meramente formali - vale a dire degli interventi che, pur effettuati senza il previo rilascio del titolo abilitativo edilizio, risultano ammissibili sotto l'aspetto urbanistico - e non può riguardare, in conseguenza, gli interventi abusivi che necessitino di ulteriori lavori di regolarizzazione, salvo che si tratti di semplice completamento dei lavori già intrapresi.

Il carattere inderogabile della prescrizione sulle distanze fra pareti finestrate ne impone l'applicazione anche nelle ipotesi in cui una sola delle due pareti frontistanti sia finestrata. Né le previsioni anche degli strumenti urbanistici locali relative al mantenimento di determinate distanze minime tra i fabbricati e i confini,

essendo dirette alla tutela non di interessi privati bensì di interessi generali e pubblici in materia urbanistica, possono ritenersi derogabili in forza di accordo tra i proprietari confinanti.

L'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emessa nei confronti del proprietario dell'opera abusiva, anche se non responsabile della relativa esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato; eventualmente, la dimostrata estraneità del proprietario agli abusi edilizi, non implicando l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, comporta solo che il provvedimento repressivo non sia idoneo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insistono le opere abusive.

(1) giurisprudenza prevalente.

3.4 Vincoli paesaggistici e irrilevanza dell'affidamento del privato.

sent. n. 1037 – 17 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Il vincolo paesistico è insuperabile e la sua insistenza vale a porre nel nulla l'affidamento che un privato in buona fede può aver nutrito circa la legittimità delle opere edilizie, allorché sia decorso un congruo periodo di tempo dalla loro realizzazione.

3.5 Vincoli - paesaggistici e sanatoria: limiti e procedimento. sent. n. 345

26 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –

La natura sostanzialmente decisoria del parere vincolante della Soprintendenza ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, assume connotati tali da imporre l'analisi, in capo allo stesso organo chiamato a dare l'indicazione da cui non ci si può discostare, di tutti gli elementi rilevanti nella specie, compresa la valutazione delle osservazioni formulate dal privato istante a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis legge 241 del 1990; fatta salva l'applicazione dell'art. 21 octies legge 241 del 1990.

In materia paesaggistica si deve applicare il regime sanzionatorio vigente all'epoca di richiesta della sanatoria e non quello in vigore al tempo della realizzazione degli abusi (1).

In relazione ad una tettoia, in termini paesaggistici non è rilevante la sua asserita qualificazione come "volume tecnico", poiché il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio

dall'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume.

3.6 2824/1296 Edilizia e urbanistica: la veranda. sent. n. 104-17 dicembre 2015 T.A.R.

Liguria, Sez. I-

La demolizione non deve essere necessariamente preceduta dall'ordine di sospensione dei lavori, poiché quest'ultimo atto attiene ad un potere cautelare, ontologicamente diverso da quello cui inerisce la misura ripristinatoria che ha natura vincolata e, quindi, necessitata (1).

In caso di veranda, anche la presunta amovibilità dei pannelli di tamponamento non vale ad escludere la necessità del permesso di costruire, trattandosi di manufatto comunque chiuso su tutti i lati che, anche in ragione delle dimensioni non trascurabili e della destinazione ad un uso non limitato nel tempo, comporta nuova volumetria e configura, quindi, una trasformazione urbanisticamente rilevante. Inoltre, la pretesa natura di "volume tecnico" di una veranda non può trovare riscontro specie in caso di dotazione di arredi ed elettrodomestici che comprovano l'inequivoca realizzazione di un nuovo locale con funzione di ampliamento dello spazio abitativo.

(1) Cfr. ad es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 9 gennaio 2014, n. 62, in Redazione Giuffrè amministrativo 2014.

3.7 Edilizia e urbanistica: condizioni e limiti in tema di condono.

sent. n. 903 – 12 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

L'esercizio del potere di rilasciare un condono in zona vincolata condizionato presuppone che, pur sussistendo una "compatibilità di fondo" tra le opere abusive e la disciplina di vincolo, emergano aspetti critici che impediscono un armonico inserimento delle opere medesime e che possano essere rimossi mediante limitati interventi sull'esistente. Detto potere, in altre parole, assume necessariamente a presupposto l'esigenza di attenuare l'impatto che le opere abusive, pur non incompatibili con il vincolo, riverberano negativamente sul contorno.

In tema di condono, l'onere della prova in ordine all'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava sul richiedente in quanto, mentre l'amministrazione non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza in ordine all'epoca di realizzazione dell'abuso; in proposito, la semplice produzione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere a rango di prova, neppure presuntiva, della data di commissione di un illecito edilizio (1).

3.8 sent. n. 647 – 9 luglio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I.

Il silenzio assenso in tema di condono edilizio non si forma solo in conseguenza dell'inutile decorso del termine di ventiquattro mesi previsto dalla legge, ma occorre che, attraverso un controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sottese alla relativa domanda, sia riscontrata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ottenere la sanatoria (1).

L'onere di provare la data di ultimazione dei lavori in sede di condono edilizio grava sul soggetto che richiede la sanatoria in quanto, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data prevista dalla legge, il privato, di regola, può invece procurarsi la documentazione atta a dimostrare che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista

3.9 Edilizia e urbanistica localizzazione impianti telefonia cellulare.

sent. n. 906 – 12 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I.

Le civiche amministrazioni, mentre sono legittimate ad introdurre particolari criteri di localizzazione degli impianti per telefonia cellulare che costituiscano espressione del proprio potere di pianificazione del territorio, non possono prevedere divieti generalizzati di installazione comprendenti intere zone omogenee del territorio comunale che, di fatto, si traducono nell'introduzione di limiti di esposizione che non competono all'autorità comunale.

3.10 824/60 Edilizia e danno da ritardo. sent. n. 905 – 12 novembre 2015

– T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Il termine di ultimazione dei lavori può essere motivatamente prorogato, su richiesta presentata prima della sua scadenza, qualora tale esigenza derivi da fattori indipendenti dalla volontà del richiedente. La normativa non richiede, quindi, che la richiesta di proroga sia giustificata da un'oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori, ma soltanto che la stessa non sia motivata da mancanza di mezzi o dal mero capriccio del richiedente o da altre ragioni che siano riconducibili a fatto di quest'ultimo; in proposito quindi è da considerarsi sufficiente un ostacolo al completamento dei lavori sorto a seguito della comprovata opposizione di alcuni condomini dello stabile i quali si siano opposti all'installazione dei ponteggi necessari.

In tema di risarcimento del danno da ritardo, lo stesso può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato in sede giurisdizionale il silenzio inadempimento dell'amministrazione

3.10 2824/108 Edilizia e urbanistica: nozione di ristrutturazione.

sent. n. 911 – 12 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e redistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; in sostanza, affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risultino modificati la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente, atteso che anche in questi casi si configura il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie.

3.11 Distanze e piano casa.

sent. n. 743 – 17 settembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Le previsioni del d.m. n. 1444\1968 in tema di altezza massima degli edifici, essendo intese a definire l'assetto urbanistico dell'abitato secondo canoni di sostenibilità, esprimano norme di principio cui la legislazione regionale non può consentire deroghe, neppure nelle legislazioni regionali speciali adottate in base al c.d. piano casa.

Le previsioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 9 d.m. 1444\1968 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone C).

3.12 Edilizia e urbanistica: lucernai; denuncia di inizio attività ed autotutela decisoria.

sent. n. 745 – 17 settembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Avendo riguardo alla classificazione degli interventi edificatori dettata dal t.u. edilizia, la realizzazione dei lucernai pare riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria, ossia ad una categoria di interventi non sottoposti al regime del permesso di costruire, bensì a quello della SCIA, in assenza della quale le opere eseguite senza titolo non sono soggette alla demolizione, ma all'applicazione della sanzione pecuniaria.

La denuncia di inizio attività, una volta perfezionatasi, costituisca titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso) che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria.

In linea di principio, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive si configura quale provvedimento a contenuto vincolato, cosicché il vizio procedimentale derivante dalla mancata considerazione delle osservazioni dell'interessato risulta normalmente suscettibile di sanatoria processuale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990. Tale principio, però, incontra necessariamente un limite laddove l'apporto del privato concerna gli stessi presupposti di fatto del provvedimento repressivo, non essendo in tal caso immediatamente evidente che il contenuto dispositivo del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

3.13 Edilizia - Diritto di sopraelevazione nel condominio.

sent. n. 651 – 9 luglio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La facoltà di sopraelevare spetta ex lege al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio (o al proprietario esclusivo del lastrico solare) e il suo esercizio, che non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, può essere precluso soltanto in forza di un'espressa pattuizione che, in sostanza, costituisca una *servitus altius non tollendi* a favore degli stessi (1).

Non tutti i mutamenti della cosa comune possono dare luogo ad una innovazione vietata dall'art. 1120, secondo comma, cod. civ., poiché tale nozione deve ritenersi circoscritta alle modificazioni materiali che alterano l'entità sostanziale o mutano la destinazione originaria del bene: le innovazioni in senso tecnico-giuridico (ossia le innovazioni di cui tratta l'art. 1120 cod. civ.), inoltre, devono essere tenute distinte dalle modificazioni ex art. 1102 cod. civ. le quali mirano a potenziare (o a rendere più comodo) il godimento della cosa comune, ma ne lasciano immutata la destinazione. Applicando tali principi, l'intervento di demolizione e ricostruzione a quota più elevata del tetto dello stabile non è idoneo ad alterarne l'entità sostanziale né a modificare l'originaria funzione di copertura assolta da tale elemento strutturale.

3.14 Edilizia e urbanistica: disciplina dei c.d. Vincoli di destinazione alberghiera.

sent. n. 459 – 8 maggio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Il rispetto del canone di temporaneità e di modificabilità del vincolo di destinazione d'uso alberghiero, lungi dall'essere una possibilità liberamente valutabile dal legislatore regionale, appartiene alla stessa ragion d'essere della sua istituzione e deve ritenersi a questo intrinseco. Inoltre, in tale contesto appare evidente come la relativa disciplina assuma evidenti connotati urbanistici (prevedendo l'adozione e la seguente approvazione di modifiche di pianificazione urbanistica che dettano il vincolo di destinazione d'uso ed i limiti della connessa ed ammessa attività edificatoria, al pari di ogni disciplina urbanistica), cosicché il relativo iter deve seguire i principi fondamentali e generali dell'ordinamento in materia, eventualmente integrando la disciplina di specie in caso di carenza o contraddittorietà.

L'apposizione ad un fabbricato di un vincolo di destinazione d'uso alberghiero in tanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto non sia destinato a perpetuarsi indefinitamente nel tempo; in Liguria, ai sensi della disciplina in questione il vincolo può venir meno per l'oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non

superabili, nonché per la collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino l'incompatibilità o l'insostenibilità della funzione alberghiera.

3.15 Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali: affidamento del privato e obbligo di astensione. sent. n. 461 – 8 maggio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La mera presentazione dell'istanza edificatoria non vale, però, ad integrare alcuna delle ipotesi che, per consolidato orientamento, consentono di configurare l'esistenza di un affidamento qualificato del privato in termini di motivazione delle scelte urbanistiche in variante (convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di permessi di costruire o di silenzio-rifiuto su una domanda di permesso, modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo) (1).

Relativamente alle deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici, il conflitto di interessi giuridicamente rilevante, da cui sorge l'obbligo di astensione dei consiglieri comunali, non sussiste solo perché essi sono proprietari di fondi coinvolti dalla pianificazione, ma richiede la prova che possano trarre un effettivo vantaggio dal provvedimento

3.16 Edilizia e urbanistica: sottotetti intercapedini orizzontali.

sent. n. 463 – 8 maggio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I .

In tema di recupero dei sottotetti, la qualificazione dell'intervento operata dal legislatore regionale non sia vincolante per l'operatore, dovendo invece essere apprezzata, onde vagliare l'ammissibilità della specifica istanza edificatoria, la consistenza degli interventi ammessi dal dato legislativo regionale e dai vigenti strumenti urbanistici. Non rileva, perciò, la qualificazione formale dell'intervento (il nomen iuris attribuitovi dal legislatore regionale), ma la sua sostanziale conformità alla previsione normativa, ossia il rispetto delle consistenze ammesse dalla norma speciale sul recupero dei sottotetti.

In tema di recupero sottotetti, nel silenzio della legge sul punto, non può essere condivisa la distinzione fra locali sottotetto (suscettibili di recupero a fini abitativi) e le intercapedini orizzontali (che non possono essere

utilizzate a tal fine), purché tali spazi siano materialmente sussistenti nella consistenza minima richiesta dalla legge.

3.17 Edilizia e urbanistica: sanatoria e piano casa, divieto di cumulo.

sent. n. 282 – 14 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –

La disciplina speciale regionale attuativa del piano casa non consente di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia, attraverso un improprio cumulo dei benefici concessi dalle rispettive norme di favore: non è possibile, cioè, ricorrere al "piano-casa" per sanare pregressi abusi edilizi.

3.18 Annullamento di dia e risarcimento dei danni.

sent. n. 292 – 17 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

L'annullamento del provvedimento formatosi sulla d.i.a. edilizia deve essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento e dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedurali previste per gli atti in autotutela, ivi compreso il rispetto del tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado e la comparazione dell'interesse pubblico con l'aspettativa del privato, consolidata dal decorso del tempo e dalla consapevolezza dell'intervenuto assenso tacito nei termini di legge: in difetto dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela, l'attività dichiarata può legittimamente proseguire. In particolare, in materia di edilizia – e quindi anche in relazione alla d.i.a., figura cardine dell'edilizia quale strumento di semplificazione -, il potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall'esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia. Di conseguenza, nell'esternazione dell'interesse pubblico l'Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti.

Il pagamento dei richiesti oneri di urbanizzazione non comporta ex sé acquiescenza.

A fronte della dichiarazione di illegittimità di un provvedimento di autotutela con cui è stata annullato un precedente titolo edilizio si ha responsabilità dell'amministrazione per danno derivante da provvedimento illegittimo solo in presenza dell'elemento soggettivo, generalmente identificato con la colpa. In proposito, in sede di accertamento della colpevolezza dell'Amministrazione nell'esercizio della funzione pubblica l'acclarata illegittimità del provvedimento amministrativo integra, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 comma 1, c.c., il fatto costitutivo di una presunzione semplice in ordine alla sussistenza della colpa in capo all'Amministrazione; viceversa, in materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell'Amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all'impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente aggiudicatore e, dunque, dell'imputabilità soggettiva della lamentata violazione.

In caso di accoglimento del ricorso avverso ritiro in autotutela di una d.i.a. edilizia, a fronte della natura dell'attività edilizia posta in essere e degli effetti dell'annullamento dell'atto impugnato, il titolo edilizio (rectius, la d.i.a.) riprende in toto i propri effetti cosicchè, in termini di danni effettivamente patiti, l'unica voce plausibile ed ammissibile è quella dedotta in termini di lucro cessante. Le spese lamentate, in termini di progettazione e realizzazione, sono state sostenute proprio al fine di dare definitiva consistenza alla denuncia presentata e divenuta efficace, costituendo un presupposto necessario per l'auspicato utilizzo dell'immobile.

3.19 Edilizia e urbanistica: autotutela e inibizione di D.I.A., distinzione.

sent. n. 217 – 25 febbraio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Il potere di autotutela esorbita dal (mero) controllo di legittimità della DIA (o SCIA), di cui è invece espressione il potere d'inibizione da esercitarsi nel termine di legge, per collocarsi invece nell'orbita dell'atto di secondo grado, assoggettato ai limiti applicativi della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, del termine ragionevole ed infine della ponderazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.

3.20 Edilizia e urbanistica: presupposti per il recupero dei sottotetti.

sent. n. 68 – 13 gennaio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –

Il recupero dei sottotetti di cui alla legislazione regionale va qualificato come formula di sintesi che designa genericamente l'utilizzazione a fini abitativi di spazi tecnici accessori in preesistenti fabbricati, suscettibile di essere realizzata mediante diverse modalità progettuali ed esecutive, tutte riconducibili — entro gli estremi del risanamento conservativo fino alla costruzione di una (vera e propria) nuova costruzione — ai tipi d'intervento edilizi definiti (cfr. art. 10) nel testo unico dell'edilizia, sicché, la qualificazione nella legge regionale dell'intervento come ristrutturazione (come del resto tutte le definizioni contenute nella legge la quale ha il compito di disporre, non già di qualificare istituti o comportamenti che è attività riservata all'interprete) non vincola affatto l'operatore, il quale, chiamato ad individuare la disciplina edilizia applicabile all'intervento astrattamente ascritto al recupero ai fini abitativi del sottotetto, deve previamente qualificarlo “per quello che è”, vale a dire secondo i consueti parametri: la concreta consistenza strutturale delle opere, l'effettivo impatto di esse sul territorio come conformato dalla disciplina urbanistica locale. In definitiva, qualora il progettato intervento di recupero del sottotetto dia luogo ad un nuovo volume sarà applicabile la disciplina edilizia prevista per le nuove costruzioni, sì da osservare (per esempio, come più volte affermato in giurisprudenza) la norma sulla distanza minima di cui all'art. 9 d.m. 1444 del 1968 fra edifici fronteggianti.

Purché materialmente sussistente nella consistenza minima richiesta dalla legge, non rileva affatto l'originaria destinazione del volume sottotetto: sia esso intercapedine, spazio tecnico o camera d'aria isolante. In tema di qualificazione tecnica dell'originario volume oggetto di recupero, va quindi fatta diretta applicazione del testo normativo sul recupero dei sottotetti a fini abitativi e della connessa ratio sottesa alla disciplina. A quest'ultimo riguardo, la realizzazione di residenze senza l'ulteriore consumo di nuovo territorio altrimenti necessario per la soddisfazione de nuclei familiari è il nucleo fondante della disciplina derogatoria sul recupero dei sottotetti che, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali disciplinanti gli interventi incidenti sul territorio, incontra i soli limiti espressamente previsti dalla legge regionale, i quali non possono essere integrati – nel silenzio della legge – con una circolare.

4. Elezioni

4.1 2860/132 Elezioni – elettorato passivo e determinazione del numero di consiglieri regionali. sent. n. 756 – 2 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Dall'esame delle norme del codice del processo e del rito elettorale emerge che il legislatore ha volutamente riservato la legittimazione passiva, in un intento di semplificazione ed efficienza della struttura del processo amministrativo, ai soli soggetti ai quali i risultati elettorali si riferiscono e non ha ritenuto tali l'Amministrazione dell'interno o gli uffici elettorali, organi temporanei, costituiti per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ma che non sono portatori d'interessi propri al mantenimento degli atti compiuti, tali da giustificare la necessaria partecipazione al giudizio.

L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sfavorevole postula l'incondizionata accettazione del contenuto precettivo dell'atto da parte dell'interessato, sicchè l'attuale volontà di prestare l'acquiescenza deve escludersi ogni qualvolta l'assetto di interessi venga accettato dal destinatario solo subordinatamente alla realizzazione in futuro di determinate condizioni o specifici presupposti. Nel caso di impugnazione di elezioni, prima dei risultati elettorali, ciascuna forza politica poteva avere la legittima aspettativa di conquistare un numero di voti sufficiente ad ottenere una maggioranza tale da non necessitare di alcun intervento correttivo, previsto dalla legge nazionale soltanto nella ipotesi di mancato raggiungimento di almeno il 40% dei consensi; quindi, prima della competizione elettorale, nessuna tardività poteva essere mossa ai ricorrenti per la mancata impugnazione del numero dei componenti del Consiglio regionale così come fissato nello Statuto.

Il rapporto tra statuto regionale e legge regionale elettorale va disegnato in termini di gerarchia, dato il carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, c.2 e 3 della Costituzione (C.Cost. n.4\2010) e corroborato dalla considerazione che la determinazione del numero dei consiglieri regionali, rappresenta una scelta politica fondamentale che va iscritta nell'ambito della forma di governo della regione di cui lo statuto è il custode. Pertanto, non vi è spazio per le norme statali volte ad introdurre meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi che avrebbero, come risultato, di alterare il numero fisso di consiglieri scolpito nello statuto.

4.2.Elezioni: legittimazione passiva e disciplina delle soglie di sbarramento.

sent. n. 757 – 2 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Dall'esame delle norme del codice del processo e del rito elettorale emerge che il legislatore ha volutamente riservato la legittimazione passiva, in un intento di semplificazione ed efficienza della struttura del processo amministrativo, ai soli soggetti ai quali i risultati elettorali si riferiscono e non ha ritenuto tali l'Amministrazione dell'interno o gli uffici elettorali, organi temporanei, costituiti per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ma che non sono portatori d'interessi propri al mantenimento degli atti compiuti, tali da giustificare la necessaria partecipazione al giudizio.

La ratio legis sottesa alle soglie di sbarramento è quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano l'utilità del voto ed a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge. In questa logica appare del tutto coerente che i voti espressi in liste che non hanno superato il quorum previsto come soglia di sbarramento non debbano essere conteggiati pena l'alterazione a danno delle liste più votate, della rappresentatività delle stesse

5. Espropriazioni

5.1 Espropriazione: notificazione ai soggetti destinatari e responsabilità risarcitoria.

sent. n. 1039 – 17 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La notifica dell'atto eseguita nei confronti di un soggetto deceduto è da reputarsi come giuridicamente inesistente e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici, ivi compresa l'interruzione del decorso della prescrizione del diritto di credito, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla temporanea assenza, all'irreparabilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Ciò vale anche con riferimento alla notifica nei confronti di un comproprietario di bene oggetto di esproprio che risulti dalla notifica deceduto; a fronte dell'esito della notifica, parte espropriante deve farsi parte diligente nello svolgere le necessarie istruttorie al fine di individuare gli aventi causa.

In tema di notificazione degli atti relativi alla procedura di esproprio ovvero di occupazione d'urgenza, la notifica dei relativi atti deve essere effettuata a tutti i comproprietari, non essendo sufficiente che l'avviso sia recapitato solo a uno o più di essi, poiché il provvedimento finale di esproprio è destinato a produrre effetti diretti nei confronti di tutti; inoltre, anche la notifica al familiare comproprietario dei suoli occupati non costituisce elemento idoneo, di per sé, a provare la piena conoscenza dell'atto da parte dell'altro comproprietario, salvo che non sia provata la loro coabitazione o l'avvenuta comunicazione da parte del ricevente all'altro comproprietario della notizia relativa alla notifica dell'atto, circostanze queste che devono essere provate da chi eccepisce la tardività dell'impugnazione (1).

Nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al giudice amministrativo, dovendosi rispettare il principio generale sancito dal combinato disposto dell'art. 2697 cod.civ. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod.proc.amm. (secondo cui l'onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità), non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio, sicché sul ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo esercizio della funzione pubblica grava l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda - in particolare circa l'esistenza del pregiudizio -, e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la dimostrazione dell'an e del quantum del danno, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise, alla cui carenza non si può supplire con la valutazione equitativa ex art. 1226 cod.civ., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare esatto del pregiudizio subito, non potendo neppure essere invocata una consulenza tecnica d'ufficio per ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio del privato (2).

(1) cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6959, in Foro amm. CDS 2004, 2855.

(2) Cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2013 n. 3405, in Foro amm. CDS 2013, 6, 1661.

6. Giurisdizione

6.1 Giurisdizione: riparto in tema di sovvenzioni.

sent. n. 881 – 5 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Con specifico riferimento alla riduzione, a seguito della concessione provvisoria, di un contributo regolato dalla legge n. 488/1992 e dal D.M. n. 527/1995, in ragione della ritenuta non ammissibilità delle spese – e, dunque, in fattispecie identica alla presente – in termini di riparto di giurisdizione l'atto di concessione qualificata come "provvisoria" dal detto regolamento, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione, in rapporto a spese non ammissibili, revoca o riduzione che si esprimono, dunque, in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente; con la precisazione che è da escludersi che i provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano riconducibili al potere di autotutela, giacché l'attività di verifica e controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.

6.2 Giurisdizione ordinaria e amministrativa in caso di contratti esclusi dal campo di applicazione del codice dei contratti. sent. n. 882 – 5 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

L'appalto per la gestione dei servizi complementari e sussidiari di vigilanza e sicurezza da svolgersi nell'ambito degli edifici e delle aree di un porto commerciale, essendo aggiudicato per scopi diversi - ancorché

strumentali - dall'esercizio dell'attività relativa allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione del porto ai vettori marittimi (art. 213 D. Lgs. n. 163/2006), esula dal campo di applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici. Trattandosi di appalto relativo ad un'attività collaterale esercitata in un contesto concorrenziale, esso sfugge all'applicazione delle regole di evidenza pubblica di cui alla parte terza del codice dei contratti pubblici. Donde l'inammissibilità del ricorso proposto al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

6.3 Giurisdizione ordinaria e amministrativa in tema di determinazione del canone demaniale.
sent. n. 932 – 20 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sul contenzioso concernente i provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale sulle concessioni marittime, adottati in applicazione dell'art. 1, comma 251, della legge finanziaria n. 296 del 2006, qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma la controversia riguardi anche altri aspetti comportanti una valutazione tecnico-discrezionale da parte dell'Amministrazione (es. l'integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere realizzate in precedenza dal concessionario, anche in considerazione dell'inalienabilità o meno delle stesse; la questione se le opere realizzate sul suolo demaniale divenissero di proprietà dello Stato soltanto alla scadenza cinquantennale della concessione; l'applicabilità della normativa sopravvenuta alle concessioni in corso) (1).

In caso di azione di accertamento, in via principale, del diritto soggettivo di proprietà superficiaria ex art. 952 cod. civ., la relativa cognizione è rimessa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, potendo semmai il giudice amministrativo conoscerne soltanto incidentalmente, ex art. 8 comma 1 c.p.a., nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità, cioè quando venga impugnato in via principale un atto amministrativo.

6.4 Giurisdizione amministrativa in tema di convenzione lottizzazione .

sent. n. 611 – 30 giugno 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

Una convenzione stipulata inter partes, avente ad oggetto “l’attuazione delle previsioni edificatorie ed urbanistiche conformi al PRG vigente”, integra un atto negoziale assimilabile ad una convenzione di lottizzazione che, in quanto tale, rientra nell’ambito degli accordi procedurali di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in relazione ai quali la cognizione del giudice amministrativo è estesa anche alle controversie inerenti alla loro esecuzione.

6.5 Giurisdizione ordinaria e contratto di servizio del trasporto pubblico locale.

sent. n. 102 – 21 gennaio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Poiché il contratto di servizio nel settore dei trasporti pubblici locali, esula dalla disciplina dettata dal codice dei contratti Pubblici per espressa indicazione dell’art.23 del decreto legislativo n.163\2006, ne deriva che tutte le questioni, quale quella oggetto di diffida e di richiesta di accertamento di diritti economici, che trovano la loro esclusiva fonte regolatrice in un atto paritetico tra i sottoscrittori del contratto, sono rimesse alla giurisdizione del Giudice ordinario.

6.6 Riparto di giurisdizione in tema di acque pubbliche.

sent. n. 112 – 22 gennaio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

L’impugnativa del diniego di sanatoria per violazione della fascia di rispetto idraulica appartiene alla cognizione del giudice amministrativo e non al Tribunale superiore delle acque pubbliche, poiché l’oggetto del provvedimento impugnato non è la realizzazione di opere idrauliche, ma di opere edilizie che non sono rivolte ad incidere sul regime delle acque pubbliche.

Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, essendo principalmente volto a garantire il libero deflusso delle acque, ha carattere assoluto e le ipotesi di deroga eccezionalmente previste dalla normativa locale sono ancorate a rigorosi presupposti (quale, ad esempio, l’esclusione del pericolo di allagamento) la cui dimostrazione grava naturalmente sul privato istante una sanatoria edilizia.

7. LEGGE PINTO

7.1 Giusto processo ed avvocato antistatario.

sent. n. 816 – 19 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –).

La mancata legittimazione processuale dell'avvocato antistatario, autonomamente ricorrente ai sensi della c.d. legge Pinto, si basa sulla impossibilità di ricondurre nell'alveo della tutela apprestata dalla L. n. 89 del 2001, la posizione dell'avvocato anticipatario delle spese di lite del giudizio presupposto, anche in ragione della ritenuta insussistenza di un danno non patrimoniale per la durata irragionevole del processo presupposto; ciò a maggior ragione vale nei confronti di un avvocato cessionario del credito che neppure abbia partecipato, quale difensore, al ricorso che ha originato il decreto di condanna.

8. Processo amministrativo

8.1 Processo amministrativo enotifica a mezzo pec.

sent. n. 833 – 22 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo notificato esclusivamente a mezzo PEC, laddove il vizio della notificazione non sia stato sanato per effetto della costituzione dell'amministrazione intimata, poiché la facoltà degli avvocati di avvalersi di tale modalità di notificazione presuppone l'autorizzazione presidenziale prevista dall'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., nella fattispecie non richiesta dalla parte ricorrente. A fronte del contrasto giurisprudenziale va peraltro riconosciuto l'errore scusabile con l'ordine di rinnovazione della notifica, adempimento dal quale occorre prescindere solo laddove il ricorso sia infondato nel merito.

La veste societaria di Poste Italiane non consente di ritenerla sottratta all'applicazione della disciplina in tema di accesso documentale in quanto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990, rientrano nella categoria delle "pubbliche amministrazioni", come tali assoggettate alla disciplina in materia di accesso, "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"; peraltro ciò riguarda le sole "attività di pubblico interesse", nozione che implica l'esistenza di un collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva e un pubblico interesse che soddisfi la ratio legis della trasparenza della sfera

d'azione amministrativa. Tale collegamento va escluso nel caso di una richiesta, presentata da un privato unicamente in funzione della salvaguardia dei propri diritti successori, concernente documenti (le attestazioni del saldo e delle movimentazioni effettuate su libretti di risparmio postale) che non coinvolgono alcun profilo organizzativo o modalità di gestione del servizio pubblico postale, ma costituiscono espressione di un'attività finanziaria svolta in regime di concorrenza con gli altri operatori del settore.

8.2 Ottemperanza e domanda di chiarimenti.

sent. n. 835 – 22 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –

La domanda ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. in tema di chiarimenti, può essere proposta dall'amministrazione rimasta soccombente nel giudizio di cognizione, trattandosi di regola dell'unica vicenda processuale dalla quale scaturisce l'obbligo di ottemperanza, ossia di conformarsi alla decisione giurisdizionale, in capo alla medesima amministrazione (e alle altre parti soccombenti). Invece, non sembra configurabile alcun obbligo di ottemperanza nei confronti delle sentenze di rigetto le quali, come noto, lasciano invariato tra le parti del giudizio di cognizione l'assetto giuridico di partenza. Per tali ragioni, appare difficile ipotizzare che l'amministrazione vittoriosa nel giudizio di cognizione, perciò non tenuta all'ottemperanza, possa ritenersi legittimata a proporre lo speciale ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. Amm.

La norma di cui all'art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. ("In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"), comporta come corollario che lo strumento previsto dall'art. 112 comma 5, cod. proc. amm., non possa trasformarsi in un'azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, salvo che la stessa non attenga ad una effettiva modalità di esecuzione della sentenza.

8.3 Ottemperanza e rinnovazione dell'atto.

sent. n. 541 – 5 giugno 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa di cui all'art. 1 c.p.a. esige che dopo il passaggio in giudicato di una sentenza nei confronti della P.A., occorre che la controversia fra l'amministrazione e l'amministrato trovi ad un certo punto una soluzione definitiva, e dunque occorre impedire che l'amministrazione proceda più volte all'emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli all'originario ricorrente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del

rapporto, non toccati dal giudicato. A tal fine è necessario affermare il principio secondo cui all'amministrazione - dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo - ha l'obbligo di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, l'insieme delle questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (c.d. one shot). Tale regola può soffrire di una limitata eccezione unicamente in relazione a rilevanti fatti sopravvenuti o che non sono stati esaminati in precedenza per motivi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione ovvero su una nuova normativa (1).

La nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione esclude la possibilità di condannare quest'ultima anche al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a., giacché, in caso contrario, si farebbero ingiustamente gravare sull'amministrazione le conseguenze sanzionatorie di ulteriori ritardi imputabili non ad essa, ma all'ausiliario del giudice.

Ai sensi dell'art. 14 comma del D.L. 31.12.1996, n. 669 (conv. in legge 28.2.1997, n. 30): "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; si tratta di una disposizione pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, con la precisazione che la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza, deve essere fatta all'amministrazione presso la sua sede reale, e non presso il domiciliatario ex lege.

8.4 Limiti al sindacato della Discrezionalità Tecnica.

sent. n. 728 – 11 settembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

In tema di limiti alla sindacabilità della discrezionalità tecnica, la norma, in sé considerata, indica una serie di fatti come presupposto per l'esercizio del potere, che il Giudice ha il compito di accertare; se la

valutazione tecnica diretta a verificare l'esistenza del fatto posta in essere dall'Amministrazione non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può sostenere l'illegittimità del provvedimento.

8.5 Processo amministrativo e azione di accertamento.

sent. n. 741 – 17 settembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

In mancanza di puntuale domanda di annullamento di un'eventuale determinazione reiettiva dell'istanza edificatoria, l'azione di accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire (e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio del titolo edificatorio) soggiace a diagnosi di inammissibilità, stante la mancata previsione, nell'attuale sistema codicistico, di un'azione di accertamento autonomo: infatti, va dichiarata l'inammissibilità di un'azione di accertamento atipica e autonoma nei casi in cui essa non risulti concretamente indispensabile per la soddisfazione della pretesa sostanziale di parte ricorrente.

E' inammissibile l'istanza risarcitoria proposta direttamente nei confronti del funzionario comunale in quanto, in forza del rapporto di immedesimazione organica, la legittimazione passiva a resistere al ricorso e alla domanda di risarcimento dei danni non può mai appartenere alla persona fisica titolare dell'ufficio, non portatrice di interessi distinti da quelli dell'ente di appartenenza, ma esclusivamente all'amministrazione in cui tale ufficio è incardinato.

8.6 Legittimazione a ricorrere e a resistere delle associazioni di categoria.

sent. n. 315 – 18 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata ; diversamente, sono prive di legittimazione ad agire per azioni in cui l'interesse dedotto in giudizio riguarda solamente una parte dei singoli associati, o nelle

ipotesi in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che l'associazione si ponga in conflitto di interesse con alcuni dei suoi associati, o di gruppi di associati, atteso che, in tale evenienza, la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee.

9. Pubblico impiego

9.1 Impiegati dello Stato: requisiti in tema di trasferimento per assistenza.

sent. n. 978 – 2 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

In sede applicativa dell'art. 33 comma 5 della legge n. 5.2.1992, n. 104, in tema di trasferimento per assistere parenti affetti da disabilità, valorizzando l'inciso "ove possibile" si ritiene che il beneficio non costituisca oggetto di un diritto soggettivo perfetto e, tra gli interessi in gioco, dev'essere data prevalenza alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione.

In caso di istanza di trasferimento per assistenza a parenti affetti da disabilità, quella da prestarsi in favore del soggetto portatore di handicap deve essere un'assistenza "già in atto".

9.2 Causa di servizio: il danno e la trasmissibilità agli eredi.

sent. n. 985 – 2 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

Il risarcimento del danno patito iure hereditatis dagli eredi di un vigile del fuoco deceduto per tumore contratto per causa di servizio non è risarcibile nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni. Sussiste invece il diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi.

10. Risarcimento danni

10.1 6628/36 Responsabilità civile della p.a.: errore scusabile e contrasto giurisprudenziale. sent.

n. 933 – 20 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

In tema di risarcimento danni della p.a., non può ammettersi la scusabilità dell'errore derivante dall'incertezza del quadro giurisprudenziale per il solo fatto che, in primo grado, il ricorso abbia avuto un esito diverso da quello di appello (rigetto nel merito e quindi anche della domanda risarcitoria): laddove si conducesse alle estreme conseguenze sistematiche la ratio sottesa a tale argomento, si dovrebbe concludere nel senso che il giudice amministrativo di appello non potrebbe mai - ribaltando gli esiti della pronuncia di primo grado - affermare l'esistenza di un danno ingiusto, poiché l'esistenza di una sentenza di primo grado di segno favorevole sortirebbe sempre e comunque l'effetto di sterilizzare - nel senso del contrasto di giurisprudenza - la valenza della pronuncia di appello, ciò che si porrebbe in contrasto con il canone della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'articolo 24 Cost.

10.2 Danni da illegittimo diniego di svincolo alberghiero.

sent. n. 836 – 22 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

In caso di annullamento di atto di diniego di eliminazione del vincolo alberghiero, l'amministrazione soccombente va condannata al risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento impugnato e identificati, nella specie, dal pregiudizio consistente nell'impossibilità di disporre dell'immobile di proprietà, in ragione del vincolo alberghiero che impedisce di concederlo in locazione per utilizzi conformi alla sua natura; il lucro cessante è quindi certo in quanto, a causa della permanenza del vincolo alberghiero, ci si trova nell'oggettiva impossibilità di produrre redditi mediante la locazione dell'immobile.

10.3 Domanda risarcitoria e rilevanza dei cc.dd. danni evitabili.

sent. n. 442 – 8 maggio 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

L'art. 30 comma 3 cod.proc.amm. è una norma ricognitiva di principi generali già evincibili alla stregua di un'interpretazione evolutiva dell'art. 1227 comma 2 c.c. e, come tale, operante anche in relazione a danni sorti precedentemente all'entrata in vigore dello stesso codice.

Tra gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, della cui tempestiva attivazione è onerato colui che si afferma danneggiato da un provvedimento amministrativo, rientra ormai a pieno titolo anche la domanda - in

sede cautelare - di sospensione degli effetti dell'atto, tutte le volte in cui la sua non implausibile concessione possa escludere o limitare i danni.

10.4 Danno da ritardo in edilizia: presupposti.

sent. n. 279 – 14 marzo 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

E' illegittima la ragione di diniego di sanatoria edilizia fondata sull'applicazione di una disciplina sopravvenuta ben oltre il termine assegnato all'amministrazione per concludere il procedimento di sanatoria edilizia, in assenza di circostanze atte a costituire obiettiva giustificazione dell'inerzia degli uffici.

In materia di danno da ritardo, la sussistenza della colpa dell'amministrazione non può essere affermata in base al solo dato oggettivo del tempo impiegato, essendo necessaria anche la dimostrazione che essa abbia agito con dolo o colpa grave, cosicché il difettoso funzionamento dell'apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente o ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese ed inescusabile contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..

11. Servizi pubblici

11.1 Servizi pubblici: etero integrazione in tema di determinazione delle tariffe. sent. n. 1031 – 17 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –

L'obbligo di modificazione delle condizioni della concessione derivi dall'art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000, laddove stabilisce che “gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione” non può essere invocata per mutare le condizioni poste a base di gara; la norma è diretta agli enti interessati, e costituisce una norma di azione e non di relazione, come tale inidonea a determinare una eterointegrazione – ex art. 1374 c.c. – del contratto di appalto di un pubblico servizio. Essa opera a monte dell'indizione di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un servizio pubblico, nel senso che il capitolato speciale deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Quando però un operatore economico abbia partecipato senza riserve alla gara, addirittura formulando l'offerta più alta, e si sia vincolato

contrattualmente alla propria proposta, non gli è più consentito di rimettere in discussione il contenuto di obblighi liberamente assunti sulla base di provvedimenti ormai inoppugnabili.

12. Sicurezza pubblica

12.1 Permesso di soggiorno: rilevanza del lavoro sopravvenuto.

sent. n. 991 – 3 dicembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

In caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno la dichiarazione prodotta in giudizio, di assunzione come lavoratore domestico per 25 ore settimanali presso un connazionale, non è suscettibile di assumere rilevanza quale elemento sopravvenuto ex art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 286/1998, se non accompagnata da sufficienti elementi di prova (buste paga ed estratto contributivo I.N.P.S.) sulla genuinità del rapporto di lavoro e – soprattutto - sulla sua permanenza al tempo dell'adozione dell'atto impugnato.

12.2 Stranieri (in particolare: extracomunitari): reingresso e difesa processuale per il solo processo penale. sent. n. 795 – 16 ottobre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. II –.

La norma di cui all'art. 17 d.lgs. 286 del 1998 contempla esclusivamente la possibilità di reingresso dello straniero per l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale onde l'inapplicabilità della stessa ad altre ipotesi di contenzioso; tale disposizione limitativa non appare in contrasto con gli articoli della Costituzione 24 e 32, in quanto le particolari modalità di atteggiarsi del processo penale e dell'esercizio del diritto di difesa in quella sede giustificano il regime speciale e rendono ragionevole la non estensione della previsione ad altre tipologie di processo

13. Università

13.1 Università: trattamento ed indennità di esclusività professori ed assistenti.

sent. 871 – 5 novembre 2015 – T.A.R. Liguria, Sez. I –.

La circostanza che il professore universitario svolga anche funzioni assistenziali presso un'azienda ospedaliera in regime di convenzionamento non ne modifica lo status di docente che, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comporta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle vicende del rapporto di lavoro.

L'Università è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico del proprio personale che presta servizio assistenziale in regime di convenzionamento, mentre non possono ritenersi legittimate passive le amministrazioni preposte al servizio sanitario nazionale (regioni e aziende ospedaliere) le quali sono parti del diverso e separato rapporto di provvista intercorrente con l'Università medesima (1).

Anche in relazione alla c.d. indennità di esclusività, non si può infrangere l'imprescindibile limite della par condicio rispetto al trattamento economico complessivo dei dirigenti medici che si traduce nell'impossibilità di attribuire ai docenti impegnati nell'attività assistenziale un trattamento economico superiore a quello del personale ospedaliero cui essi siano stati equiparati.





T.A.R. LIGURIA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E DATI STATISTICI
(FONTE NSIGA)

TABELLA 1	RICORSI PENDENTI 2005-2015;
TABELLA 2	ATTIVITA' GIURISDIZIONALE 2005-2015;
TABELLA 3	RICORSI DEPOSITATI E CON SOS-2005-2015;
TABELLA 4	CLASSIFICAZIONE RICORSI DEPOSITATI 2014-2015;
TABELLA 5	PROVVEDIMENTI PUBBLICATI 2014-2015;
TABELLA 6	RICORSI PERVENUTI-PENDENTI- 2005-2015.

TABELLA N. 1




TABELLA N. 2





TABELLA N. 3



**T.A.R. LIGURIA
RICORSI DEPOSITATI
2014 - 2015**

TABELLA N. 4

CLASSIFICAZIONE	2014	2015	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	24	17	-7
AGRICOLTURA E FORESTE	4	2	-2
AMBIENTE	25	19	-6
ANTICHITA' E BELLE ARTI	3	4	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	91	51	-40
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	3	12	9
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	76	90	14
CACCIA E PESCA	5	4	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	1	0	-1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	42	29	-13
COMUNE E PROVINCIA	36	34	-2
DEMANIO STATALE, REGIONALE	10	23	13
EDILIZIA ED URBANISTICA	328	270	-58
ELEZIONI	2	6	4
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	8	6	-2
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	349	312	-37
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	12	10	-2
FARMACIA	6	2	-4
INDUSTRIA	1	0	-1
INQUINAMENTO	7	9	2
ISTRUZIONE	15	8	-7
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	8	14	6
PROFESSIONI E MESTIERI	10	15	5
PUBBLICO IMPIEGO	94	74	-20
REGIONE	4	8	4
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	1	0	-1
SERVIZI PUBBLICI	19	20	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8	4	-4
SICUREZZA PUBBLICA	37	42	5
STRANIERI	149	58	-91
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	1	-1
VITTIME DEL DOVERE	3	4	1
Totali	1383	1148	-235

TABELLA N. 5

Tipo Provvedimento	2014	2015
SENTENZA	1496	769
DISPOSITIVO DI SENTENZA	20	5
ORDINANZA PRESIDENZIALE	3	1
ORDINANZA CAUTELARE	371	260
DECRETO CAUTELARE	71	64
DECRETO DECISORIO	251	334
ORDINANZA COLLEGIALE	188	103
DECRETO INGIUNTIVO	4	1
SENTENZA BREVE	233	156
DECRETO PRESIDENZIALE	3	#
DECRETO COLLEGIALE	39	15
GRATUITO PATROCINIO	57	29

TABELLA N. 6

ANNO	PERVENUTI	DEFINITI	PENDENTI	%
2005	1340	1326	14	99%
2006	1157	1113	64	96%
2007	1203	1111	92	92%
2008	1227	1089	138	88%
2009	1313	1198	115	91%
2010	1374	1077	297	78%
2011	1399	935	463	66%
2012	1324	902	422	68%
2013	1371	974	397	71%
2014	1383	923	460	66%
2015	1148	346	786	30%
TOTALE:	14239	10994	3248	77%